

Conferenza Episcopale Italiana
MIGRANTES
Fondazione della Conferenza Episcopale Italiana
20 marzo 2000

I

Attuazione della delibera presa nella XLIV Assemblea Generale della CEI riguardo il "titolo abilitante" all'esercizio del ministero in Italia per sacerdoti stranieri che svolgono il ministero a favore dei loro connazionali immigrati in Italia.

Il titolo abilitante all'esercizio del ministero in Italia per sacerdoti non aventi la cittadinanza italiana a favore dei loro connazionali si chiamerà Attestato-Cemi e sarà rilasciato dalla Commissione Episcopale per le Migrazioni (CEMi) a chi avrà adempiuto le seguenti condizioni:

- la frequenza di un corso previo di formazione pastorale, con colloquio conclusivo, organizzato dalla Fondazione Migrantes;
- l'autorizzazione dell'Ordinario di incardinazione (a quo);
- l'autorizzazione dell'Ordinario di arrivo (ad quem).

Tutti i sacerdoti stranieri che hanno ottenuto l'Attestato-CEMi hanno l'obbligo morale di frequentare il corso residenziale biennale di formazione permanente organizzato dalla Fondazione Migrantes per i sacerdoti stranieri. In particolare essi dovranno impegnarsi per l'apprendimento e l'aggiornamento della lingua e cultura italiana, strumento indispensabile per poter partecipare attivamente nella vita della Chiesa di cui fanno parte. L'ottenimento dell'Attestato-CEMi è condizione essenziale per l'inserimento nel "sistema del sostentamento del clero".

Questa prassi entra in vigore il 1° novembre 1999 per tutti i sacerdoti stranieri che inizieranno il ministero in Italia a favore di comunità etniche. A coloro che già lo esercitano verrà rilasciato dalla CEMi un Attestato Provvisorio con l'obbligo di frequentare il prossimo Corso residenziale di formazione. Solo dopo questo Corso verrà loro rilasciato l'Attestato-CEMi.

Un Attestato Provvisorio della CEMi continuerà ad essere concesso anche ai sacerdoti che per motivi gravi dovranno assumere impegni pastorali e non hanno avuto la possibilità di frequentare il corso di formazione ad hoc. Questi dovranno soddisfare l'obbligo alla prima occasione possibile.

Coordinatori Nazionali sono i sacerdoti nominati dal Consiglio Permanente della CEI, su proposta della Conferenza Episcopale a quo e sentito il parere della Fondazione Migrantes, a coordinare il lavoro pastorale per un determinato gruppo etnico o linguistico a livello interdiocesano o nazionale.

Anche i Coordinatori Nazionali dovranno adempiere alle condizioni sopra indicate per ottenere l'Attestato-CEMi. Essi saranno inseriti nell'ISC possibilmente nella diocesi ove espletano di prevalenza un ministero pastorale, o comunque dove risiedono.

Testo originale italiano.

Fonti principali di riferimento: oltre a quelle indicate in [119] È can. 75 CIC (nozione regolamento) È can. 455 CIC (delibera di conferenza episcopale) È Delibera CEI n. 58: vedi [119] È cfr. [115] II, nota 7 (inserimento nel sistema di sostentamento del clero)

Testo e Bibliografia: le stesse che per il documento [119].

Questo Regolamento è stato approvato dalla Commissione Ecclesiale per le Migrazioni (CEMi) il 20 marzo 2000 ed in questa data è entrato in vigore.

II

Regolamento del servizio di coordinamento pastorale per le comunità cattoliche etniche in Italia

1.– La Commissione Episcopale per le Migrazioni della Conferenza Episcopale Italiana promuove il servizio di coordinamento pastorale per le comunità cattoliche “etiche” residenti in Italia allo scopo di assicurare ad esse in forma stabile e organica l’assistenza pastorale e spirituale in base al decreto di nomina.

Il Servizio è diretto da un Coordinatore nazionale.

2.– Il Coordinatore del Servizio è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI su proposta della Conferenza Episcopale del paese di provenienza, sentito il parere della Fondazione Migrantes.

Egli assicura il regolare svolgimento dell’assistenza pastorale agli immigrati cattolici della medesima etnia o lingua residenti nelle diocesi italiane; garantisce la continuità e promuove lo sviluppo della medesima nel rispetto degli ordinamenti e dei piani pastorali delle rispettive Chiese pastorali.

3.– Il Coordinatore:

- a) promuove iniziative religiose, culturali, assistenziali e quanto favorisce l’accoglienza e l’inserimento dei cattolici immigranti nella comunità ecclesiale e civile;
- b) associa a se altri operatori pastorali dotati delle facoltà da parte dell’Ordinario del luogo;
- c) visita periodicamente i gruppi;
- d) censisce e tiene aggiornato il quadro di presenze in Italia della comunità etnica o linguistica che assiste;
- e) favorisce nella Chiesa e nella comunità civile la conoscenza e la tutela dei valori e della cultura del popolo di appartenenza;
- f) tiene rapporti regolari con la Fondazione Migrantes della CEI, alla quale presenta la programmazione pastorale e la relazione annuale in merito all’attività svolta;
- g) cura l’informazione circa i problemi riguardanti la comunità a cui offre il suo ministero.

4.– Il servizio del Coordinatore si svolge sotto l’autorità del Vescovo della diocesi dove si svolge il ministero e in collegamento con la Migrantes diocesana o con l’Ufficio incaricato della pastorale dei migranti, a cui competono le scelte e gli orientamenti pastorali.

5.– Il Coordinatore pastorale è equiparato al Delegato per i cappellani o missionari dei migranti, di cui ai nn. 44-45 dell’Istruzione pontificia De pastorali migratorum cura, e non ha alcuna potestà di giurisdizione territoriale o personale.

6.– Il Coordinatore deve essere in possesso dell’Attestato che abilita all’esercizio del ministero pastorale ai sensi della delibera approvata dalla XLIV Assemblea Generale della CEI.

7.– Alle spese dal Coordinatore nell’espletamento del suo ministero concorrono la Fondazione Migrantes e, secondo accordi prestabiliti, le Chiese particolari presso le quali si svolge il Servizio.

Questo Regolamento è stato approvato dalla Commissione Ecclesiale per le Migrazioni (CEMi) il 20 marzo 2000 ed in questa data è entrato in vigore.